PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 4

Copertura finanziaria, corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale e termini per l'inquadramento

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi degli articoli 1 e 2, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli inquadramenti devono avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 marzo 1988, non più in vigore dal 30 aprile 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-pubblico-impiego-1988/art-4-copertura-finanziaria-corresponsione-del-trattamento-economico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it